REGOLAMENTO (CEE) N. 1031/78 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1978

recante modalità d'applicazione relative alle importazioni di riso nella Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 709/78 (2), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 6, e l'articolo 27,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regime speciale previsto all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le importazioni del riso nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione ha contemplato, per garantire un medesimo trattamento, la concessione di una sovvenzione per il riso in provenienza dagli Stati membri; che per assicurare agli esportatori della Comunità una certa stabilità dell'importo della restituzione è opportuno prevedere la possibilità di fissarla in anticipo;

considerando che la fissazione anticipata alla sovvenzione impone l'adozione di misure che garantiscano, in ciascun caso, l'effettuazione delle esportazioni conformemente alla domanda presentata; che a tal fine occorre che ogni richiedente riceva un documento di sovvenzione che prevede che le esportazioni avranno luogo durante un periodo determinato;

considerando che, per evitare abusi, il rilascio di detto documento deve essere subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che viene incamerato se l'esportazione non è realizzata durante il periodo di validità del documento;

considerando che è necessario prevedere modalità d'applicazione per il documento di sovvenzione; che talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1470/77 (6), possono essere rese applicabili al documento di sovvenzione;

considerando che i prodotti esportati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 11 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono soggetti ad una destinazione particolare; che è opportuno prevedere che i prodotti interessati vengano scortati fino all'ufficio doganale competente della Riunione dall'esemplare di controllo T n. 5 previsto dal regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione nel regime di transito comunitario (7);

considerando che dall'articolo 11 bis e dal relativo considerando risulta che il riso importato sotto il regime previsto in detto articolo è destinato al consumo umano; che il riso che non corrisponde a detta destinazione dev'essere escluso dal beneficio della sovvenzione; che occorre inoltre autorizzare le competenti autorità nazionali a prendere tutte le misure di controllo necessarie per garantire che il riso importato in provenienza o dai paesi terzi o dagli Stati membri raggiunga la destinazione prescritta;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare (8), contiene talune disposizioni che non si confanno al caso particolare dei prodotti di cui all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76; che occorre pertanto prevedere nel presente regolamento talune disposizioni adeguate alla situazione in causa;

considerando che, tenuto conto degli scambi in corso, occorre adottare delle misure transitorie;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, occorre adottare le misure previste alle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 9.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 25 del 31. 3. 1975, pag. 10.
(6) GU n. L 162 del 1°. 7. 1977, pag. 11.
(7) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
(8) GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative :

— alla sovvenzione di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76,

— alle misure di controllo della destinazione particolare di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, di detto regolamento.

Articolo 2

1. L'importo della sovvenzione è pari all'importo del prelievo applicabile per il prodotto interessato il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione verso la Riunione.

2. Tuttavia, la sovvenzione può essere fissata in anticipo. In tal caso la sovvenzione è pari al prelievo applicabile per il prodotto interessato il giorno della presentazione della domanda del documento di sovvenzione di cui all'articolo 3.

3. Per i prodotti compresi nella sottovoce 10.06 B della tariffa doganale comune, l'importo del prelievo di cui ai paragrafi precedenti è diminuito dell'importo di protezione dell'industria di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 3

1. Il documento di sovvenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è valido in tutta la Comunità. Esso è rilasciato ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Il rilascio di questo documento è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno di esportare verso la Riunione durante il periodo di validità del documento in oggetto e che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Al documento di sovvenzione si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/75 :

— articolo 3
— articolo 5
— articolo 6
— articolo 7
— articolo 8
— articolo 9, paragrafo 1
— articolo 10
— articolo 11
— articolo 12
— articolo 13
— articolo 15
— articolo 16
— articolo 20

3. Il documento di sovvenzione obbliga ad esportare verso la Riunione, a titolo del documento, la quantità netta di prodotto designata durante il periodo di validità di detto documento. Qualora la quantità esportata sia inferiore del 7 % o più alla quantità indicata nel documento di sovvenzione, l'obbligo di esportare è considerato soddisfatto. Qualora la quantità esportata ecceda del 5 % o più la quantità indicata nel documento di sovvenzione, essa è considerata esportata a titolo di detto documento.

4. I documenti di sovvenzione sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto esemplare per il titolare e recante il numero 1, è rilasciato senza indugio al richiedente, e il secondo, detto esemplare per l'organismo emittente e recante il numero 2, rimane presso l'organismo medesimo.

L'esemplare n. 1 del documento di sovvenzione è presentato all'ufficio presso il quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione verso la Riunione. Dopo l'imputazione e l'apposizione del visto da parte dell'ufficio di cui al comma precedente, l'esemplare n. 1 del documento di sovvenzione è consegnato all'interessato. Il giorno dell'espletamento delle formalità doganali è il giorno durante il quale l'ufficio doganale accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la propria volontà di procedere all'esportazione del prodotto in oggetto.

5. Per quanto riguarda il periodo di validità del documento di sovvenzione, l'obbligo di esportare è considerato adempiuto il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione relative al prodotto considerato.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione della prova dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione relative al prodotto interessato.

La prova di cui al comma precedente è fornita mediante presentazione dell'esemplare n. 1 del documento di sovvenzione e, eventualmente, dell'esemplare n. 1, dell'estratto o degli estratti dei documenti di sovvenzione in oggetto, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4.

6. Lo svincolo del deposito cauzionale ha luogo non appena è stata fornita la prova di cui al paragrafo 5, terzo comma.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 193/75, se l'obbligo di esportare non è adempiuto, il deposito cauzionale è incamerato in misura pari alla differenza tra :

a) il 93 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione e

b) la quantità netta effettivamente esportata.

Tuttavia, se la quantità netta esportata è inferiore al 7 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione, il deposito cauzionale da incamerare è inferiore, per un documento di sovvenzione, a 2 unità di conto, lo Stato membro può svincolare integral-

mente detto deposito. Su richiesta del titolare del documento, gli Stati membri possono svincolare il deposito cauzionale in forma frazionata e in proporzione alle quantità di prodotti per le quali è stata fornita la prova di cui al paragrafo 5, terzo comma, sempre che sia stata fornita la prova che è stata esportata una quantità eguale almeno al 7 % della quantità netta indicata nel documento di sovvenzione. Se, salvo caso di forza maggiore, la prova di cui al paragrafo 5 non è stata fornita, nei sei mesi che seguono l'ultimo giorno di validità del documento di sovvenzione, il deposito cauzionale è incamerato.

7. La domanda del documento di sovvenzione e il documento recano nella casella 12 una delle seguenti menzioni scritta in rosso o sottolineata in rosso :

« Documento di sovvenzione riso Riunione — Regolamento (CEE) n. 1418/76, articolo 11 bis ».

« Document de subvention riz Réunion — Règlement (CEE) n° 1418/76, article 11 bis ».

« Tilskudsdokument ris Réunion — Forordning (EØF) nr. 1418/76, artikel 11a ».

« Subventionsdokument Reis Réunion — Verordnung (EWG) Nr. 1418/76, Artikel 11a ».

« Subsidy document for rice exported to Reunion — Regulation (EEC) No 1418/76, Article 11a ».

« Subsidiebewijs rijst Réunion — Verordening (EEG) nr. 1418/76, artikel 11 bis ».

Nella casella 18 è iscritta una delle seguenti menzioni :

« Sovvenzione riso Riunione prefissata il (giorno in cui è stato richiesto il documento) ».

« Subvention riz Réunion préfixée le (date du dépôt de la demande du document) ».

« Tilskud ris Réunion forudastsat den (dato for indgivelsen af ansøgningen om dokumentet) ».

« Subvention Reis Réunion im voraus festgesetzt am (Eingangsdatum des Antrags für das Dokument) ».

« Subsidy for rice exported to Reunion fixed in advance on (date on which the application for the document was lodged) ».

« Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend) ».

L'intestazione del titolo d'esportazione o di prefissazione è sbarrata in rosso come pure la casella 17.

8. Il documento di sovvenzione è valido a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 fino alla fine del terzo mese successivo.

9. Il tasso del deposito cauzionale di cui al paragrafo 1 è di 3 unità di conto per tonnellata.

Articolo 4

1. Per beneficiare della sovvenzione l'interessato è tenuto in particolare :

— a manifestare la propria volontà di beneficiare della sovvenzione all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione verso la Riunione ;

— a fornire la prova che il prodotto in oggetto è stato immesso in consumo nella Riunione.

2. La prova di cui al paragrafo 1, secondo trattino, è fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77.

Per quanto riguarda le menzioni speciali dell'esemplare di controllo, devono essere compilate :

a) le caselle 101 e 103 ;

b) la casella 104, cancellando le menzioni inutili e aggiungendo una delle seguenti menzioni :

— « destinato ad essere immesso in consumo nella Riunione (articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 » ;

— « bestemt til at overgå til fri omsætning på Reunion (artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76 » ;

— « bestimmt zur Überführung in den freien Verkehr in Reunion (Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76) » ;

— « to be released for consumption in Reunion (article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76) » ;

— « destiné à être mis à la consommation à la Réunion (article 11 bis du règlement (CEE) n° 1418/76) » ;

— « bestemd voor consumptie in Réunion (artikel 11 bis van verordening (EEG) nr. 1418/76) ».

c) la casella 106 indicando l'una o l'altra delle seguenti menzioni, a seconda dei casi :

— « sovvenzione riso Riunione applicabile il ... (giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione) » ;

— « tilskud for vis Réunion gældende den ... (dato for toldbehandlingen ved udeførslen) » ;

— « Subvention Reis Réunion anwendbar am ... (Tag der Erfüllung der Ausfuhrzollförmlichkeiten) » ;

— « Reunion rice subsidy applicable on ... (date of customs export formalities) » ;

— « subvention riz Réunion applicable le ... (date d'accomplissement des formalités douanières d'exportation) » ;

— « subsidie rijst Réunion van toepassing op ... (datum van de vervulling van douaneformaliteiten bij uitvoer) » ;

oppure

— « subvention riz Réunion préfixée le ... (date de préfixation) » ;
— « tilskud for ris Réunion forudfastsat den ... (datoen for forudfastsættelsen) » ;
— « Subvention Reis Réunion vorausfestgesetzt am ... (Tag der Vorausfestsetzung) » ;
— « Reunion rice subsidy fixed in advance on ... (date of advance fixing) » ;
— « sovvenzione riso Riunione prefissata il ... (giorno della prefissazione) » ;
— « subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op ... (datum van de vaststelling vooraf).

L'ufficio doganale competente della Riunione compila la casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » all'atto dell'espletamento delle formalità doganali per l'immissione in consumo del prodotto di cui trattasi.

Articolo 5

1. La sovvenzione è concessa soltanto per i prodotti di qualità sana, leale e mercantile, sempre che non sia esclusa o considerevolmente ridotta la loro utilizzazione per il consumo umano a causa delle loro caratteristiche o del loro stato. Qualora tali condizioni qualitative non fossero soddisfatte all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione al consumo nella Riunione, l'esemplare di controllo di cui all'articolo 4 deve recare un'apposita annotazione nella casella prevista a tale scopo, mediante una delle seguenti menzioni :

— « prodotto non conforme per una quantità pari a ... kg » (indicare la quantità in cifre ed in lettere) (idem in 5 lingue) (nell'ordine italiano, danese, tedesco, francese, inglese, olandese).

2. La sovvenzione è pagata unicamente su domanda scritta dell'interessato dallo Stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali di esportazione verso la Riunione. Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un formulario speciale.

3. La pratica relativa al pagamento della sovvenzione dev'essere presentata, salvo casi di forza maggiore, entro sei mesi dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, a pena di decadenza.

Articolo 6

1. Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore tutta o parte della sovvenzione non appena espletate le formalità doganali di esportazione verso la Riunione, a condizione che l'importo di questo anticipo maggiorato del 15 % sia garantito dalla costituzione di un deposito cauzionale.

2. L'anticipo, maggiorato del 15 %, è rimborsato in proporzione alle quantità di prodotti per le quali non sono state fornite le prove previste dal presente regolamento per beneficiare della sovvenzione entro i termini prescritti. In tal caso, se l'anticipo non viene rimborsato, benché ne sia stata fatta richiesta, il deposito cauzionale costituito viene incamerato in proporzione alle quantità in oggetto.

Tuttavia, la maggiorazione del 15 % non è rimborsata se non è stato possibile fornire le prove su indicate a seguito di caso di forza maggiore.

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, si intende per « prodotti destinati ad essere immessi in consumo » i prodotti destinati al consumo umano sia allo stato naturale sia previa trasformazione.

2. Quando i prodotti sono immessi in consumo nella Riunione,

— beneficiando delle disposizioni dell'articolo 11 bis, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76, o
— scortati dall'esemplare di controllo di cui all'articolo 4,

le competenti autorità adottano tutte le misure di controllo necessarie per garantire che venga raggiunta la destinazione finale di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Queste misure obbligano, in particolare, i detentori dei prodotti in oggetto a tenere una contabilità che consenta alle competenti autorità di effettuare i controlli che considerino necessari.

3. Nel caso che i prodotti di cui al paragrafo 2, primo comma, primo trattino, non abbiano raggiunto la destinazione prescritta, l'importo del prelievo non riscosso all'atto dell'importazione di questi prodotti deve essere corrisposto, salvo casi di forza maggiore, senza pregiudizio degli interessi di mora eventualmente esigibili.

Nel caso che i prodotti di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, non abbiano raggiunto la destinazione prescritta, l'importo della sovvenzione concessa per questi prodotti è ricuperata, salvo casi di forza maggiore, senza pregiudizio degli interessi di mora eventualmente esigibili.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono corrisposti alle competenti autorità dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo della destinazione finale. Se la sovvenzione è stata pagata con moneta diversa dal franco francese, l'importo della sovvenzione da recuperare è convertito in franchi francesi applicando l'ultimo tasso di cambio alla vendita registrato sul mercato dei cambi di Parigi il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione verso la Riunione.

I prodotti di cui al paragrafo 1 non possono essere riesportati dalla Riunione né verso un paese terzo né verso un'altra parte della Comunità.

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione :

— le quantità di prodotti per le quali nel corso del mese precedente sono stati chiesti i documenti di sovvenzione di cui all'articolo 3, specificando le quantità per sottovoce della tariffa doganale comune ;

— le quantità per le quali è stata presentata una domanda di pagamento della sovvenzione di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, specificando le quantità per sottovoce della tariffa doganale comune.

2. La Francia comunica ogni mese alla Commissione le quantità di prodotti immesse al consumo nella Riunione il mese precedente beneficiando delle disposizioni dell'articolo 11 bis, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CEE) n. 1418/76, specificando le quantità per sottovoce della tariffa doganale comune.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, su domanda dell'interessato da depositare entro i 7 giorni dalla data di entrata in vigore, il documento per la sovvenzione comporta una data di fissazione in anticipo della sovvenzione, data che si situa nel periodo che va tra l'11 maggio 1978 fino al giorno precedente quello dell'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH